Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

Modifica del «$$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza del 7 novembre 2007[1] sugli emolumenti USTRA è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

«$$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS **172.047.40**

Allegato
(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

N. 6 e 7

		Franchi
6	Riconoscimento, notifica e revoca del riconoscimento nonché approvazione dei piani di controllo dei singoli organi (art. 17*a* cpv. 2, 17*c* cpv. 1, 17*d* cpv. 1 e 19 cpv. 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995[2] concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali)	
6.1	per procedura di riconoscimento	300
6.2	per procedura di notifica	200
6.3	per procedura di revoca	in base al tempo impiegato
6.4	approvazione piano di controllo	in base al tempo impiegato
7	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale	fino a 5000

2 RS **741.511**